

Ordinanza n. 24364 del 29 ottobre 2013 (ud. del 10 ottobre 2013) della Corte Cass., Sez. civ. VI

Svolgimento del processo

1. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della ... n. ..., depositata il ..., con la quale, accolto l'appello dell'agenzia delle entrate contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione del medesimo, relativa a due avvisi di accertamento concernenti Irpef, Irap ed Iva per gli anni ... e, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che gli atti impositivi si basavano sugli studi di settore, che costituivano prova presuntiva, senza che il contribuente, che si era discostato parecchio da essi, avesse fornito elementi di prova sul suo assunto, se non in modo generico, ed inoltre aveva ommesso di instaurare il preventivo contraddittorio, nonostante l'invito trasmessogli. Tuttavia il moltiplicatore gli veniva applicato nel minimo previsto, tenuto conto delle deduzioni ed osservazioni addotte in sede contenziosa. L'agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione di norme di legge e vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che i parametri applicati dall'ufficio sono astratti, e dovevano essere temperati dalle effettive condizioni in cui l'attività di commerciante di orologi, gioielli ed articoli di argenteria veniva svolta, e precisamente in un quartiere periferico e di persone non abbienti, trattandosi solo di presunzioni semplici, per le quali invece l'agenzia doveva fornire la prova della sua pretesa.

Il motivo è infondato, in quanto, com'è noto, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 – fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “*dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta*”, sia sugli studi di settore, come nella specie, nel quale ultimo caso l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale del comparto merceologico, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 16430 del 27/07/2011). Del resto in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una “*grave incongruenza*”, espressamente prevista dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 – *sexies*, aggiunto dalla L. di Conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell'avvio della procedura finalizzata all'accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, il quale, pur richiamando direttamente l'art. 62-*sexies* cit., non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come

nel caso in esame, in cui comunque il divario con quanto indicato in dichiarazione era abbastanza rilevante (V. pure Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009).

Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato.

3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in Euro ... (.../00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.